



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 22/12/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DEI BENEFICI PER L'ANNO 2026 SUI PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE CLIMATICHE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:42**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Esperito l'appello nominale risultano i sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	SANDRUVI LAURA	P	10	ZAMPA PAMELA	A
2	BERGAMO FEDERICA	P	11	ZANELLO MICHELE	P
3	BERNARDIS ALESSANDRA	P	12	FRESCHI ANNA	P
4	DEL FABBRO CRISTIAN	P	13	BARBONI ENRICO	P
5	FERJANI SONJA	P	14	BLASONE DARIA	P
6	GENNARI LORENZO	P	15	CICUTTINI ERICA	P
7	LEONARDUZZI CLAUDIA	P	16	PECILE GABRIELE	A
8	PERISSUTTI MICHELE	P	17	ZANUTTI LAURA	P
9	PUGNALE ADRIANO	P			

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Assiste **Il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Campagnola**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco Laura Sandruvi** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DEI BENEFICI PER L'ANNO 2026 SUI PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE CLIMATICHE

PREMESSO che:

- con deliberazioni consiliari n. 21 del 29/04/2010, n. 3 del 04/02/2011, n. 13 del 03/04/2012, n. 7 del 11/03/2013 e n. 8 del 07/04/2014, esecutive ai sensi di legge, sono state individuate le zone del territorio comunale non metanizzate ai fini del riconoscimento dei benefici sui prodotti per il riscaldamento in particolari zone climatiche, previsti dall'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 23/12/1998, n. 448, così come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488;

RILEVATO che il Comune di Pagnacco ricade nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26/08/1993, n. 412;

VISTO l'art. 2, comma 12, della legge 22/12/2008, n. 203 (*Legge finanziaria 2009*) che ha messo a regime le agevolazioni di accisa relative al gasolio e al GPL per riscaldamento impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del D.L. 356/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 418/2001;

CONSIDERATO che tra i territori ammessi al beneficio rientrano i comuni, o le frazioni dei comuni, non metanizzati ricadenti nella zona climatica E;

RICHIAMATE le note dell'Agenzia delle dogane n. 178604 dd. 31/12/2009, n. 5961 R.U. dd. 15/01/2010 e n. 41017 R.U. dd. 12/04/2010, meglio esplicitate nella sopra richiamata deliberazione consiliare n. 21 del 29/04/2010, che hanno chiarito i dubbi interpretativi sull'applicabilità della norma;

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 51 del 17/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato a soli fini chiarificatori per gli interessati e senza nulla modificare quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 21/2010, una planimetria all'uopo predisposta dall'Ufficio tecnico comunale;

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.L. 30/09/2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

CONSIDERATO che l'onere dell'individuazione delle porzioni edificate del territorio comunale alla quali applicare i benefici di legge compete annualmente all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23/12/1998. n. 448;

DATO ATTO che la rete di distribuzione del gas metano, all'interno del territorio del Comune di Pagnacco, non ha subito variazioni sostanziali rispetto alla situazione esistente nell'anno 2025;

RAVVISATA la necessità di redigere, ai fini di una corretta applicazione della normativa in parola, l'elenco delle zone riportate nella deliberazione sopracitata;

RITENUTO per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, di far riferimento a quanto stabilito dal Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed in particolare alle proprie specifiche delibere conservate agli atti degli uffici comunali;

RITENUTO altresì, alla luce di quanto sopra espresso, di riconfermare quali zone del territorio comunale ai fini dell'ottenimento del suddetto beneficio, in quanto aree non metanizzate facenti parte del Comune di Pagnacco e ricadenti in zona climatica "E", quelle già indicate nella deliberazione consiliare n. 21 del 29/04/2010 e che per memoria si riportano:

A) STRADE PUBBLICHE E PRIVATE NON SERVITE DALLA RETE DEL METANO, per la sola parte esterna alla delimitazione del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, ancorché entro la perimetrazione di altri centri abitati, di cui alle specifiche delibere comunali redatte ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, come di seguito individuate:

PAGNACCO:

1. Via Griis: per intero;
2. Via dell'Agricoltura: dalla cabina di primo salto verso nord, fino alla delimitazione di centro abitato in località Borgo Pazzan;
3. Via Fontanabona: dalla delimitazione del centro abitato di Pagnacco fino alla frazione di Fontanabona;
4. Via Colloredo: tratte laterali di strada comunale aventi la stessa denominazione toponomastica, non servite dalla rete del metano, nonché dall'incrocio con via Marolins verso Colloredo di M.A.,

- fino all'intersezione con via dei Rizzani e dalla delimitazione destra del centro abitato di Modoletto fino al confine del territorio comunale verso Colloredo di M.A.;
5. Via Plaino: nel tratto intermedio esterno alla delimitazione di centro abitato;
 6. Via dei Gelsi: per intero;
 7. Via Pazzan: dalla delimitazione di centro abitato in poi, direzione Tavagnacco;
 8. Via Pecoi: per la parte al di fuori della delimitazione di centro abitato;

PLAINO:

9. Via Cividina: dall'incrocio con via dei Platani in poi verso il Cormôr;
10. Via Madonna della Tavella: dalla delimitazione di centro abitato in poi fino alla S.P. n° 59 "di Brazzacco";
11. Via del Casello: la parte al di fuori del centro abitato;
12. Via degli Orgnani (strada privata): dalla perimetrazione del centro abitato in poi verso il torrente Cormôr;

ZAMPIS:

13. Via del Colesat: la parte oltre il civico n. 7 sul lato sinistro ed oltre il civico n. 4 sul lato destro;
14. Via Casali Brugnul: dal civico n. 16 (ultima casa servita) in poi verso via Alnicco;
15. Via Alnicco: la parte al di fuori del centro abitato;

MODOLETTA:

16. Via della Bressana (strada privata): per intero;
17. Via del Roccolo: per intero;
18. Via Modoletto: dalla delimitazione del centro abitato di Modoletto fino alla frazione di Fontanabona;
19. Via Chialminis: per intero;

FONTANABONA:

20. intera frazione di Fontanabona, nonché via del Ciuch (o Zuc) per intero;

LIOLA:

21. Via Liola: per intero;
22. località Liola: per intero

LAZZACCO:

23. Via della Motta: primo tratto di strada comunale avente la stessa denominazione, posta lateralmente in sinistra dall'incrocio con la S.P. dei Colli lato Pagnacco, dal civico n. 5/c (ultima casa servita) in poi, fino alla fine della stessa laterale;
24. Via Cuel dal Pan: dall'incrocio con via dell'Acquedotto fino all'ultimo fabbricato posto esternamente alla delimitazione del centro abitato di Modoletto (primo fabbricato servito lato Modoletto);
25. Via dell'Acquedotto: per intero;

MAROLINS:

26. Via dei Nariutti: tutta la parte esterna alla delimitazione del centro abitato della località Marolins;
27. Via Marolins: tratte laterali di strada comunale aventi la stessa denominazione toponomastica, non servite dalla rete del metano, nonché dalla fine della delimitazione di centro abitato della località Marolins in poi verso Fontanabona;
28. Via Comugne: dal civico n. 1 in poi;

B) ALTRE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE COSTITUITE DA CASALI E/O CASE SPARSE, **poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale**, con accesso al lotto ove è posizionata l'abitazione da viabilità (strade pubbliche, private, servitù, transiti, ecc.) prive del servizio di metanizzazione e a condizione che tale lotto non prospetti direttamente su strade o altre aree dotate della condotta del gas metano;

DATO ATTO che le modificazioni alla rete del metano realizzate nel corso dell'anno 2025 non hanno incidenza sul contenuto degli atti già approvati da questo Consiglio comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale e il D.Lgs. 18/02/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE

- 1) di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", di far riferimento a quanto stabilito dal Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e in particolare alle proprie specifiche delibere conservate agli atti degli uffici comunali;
- 3) di individuare per **l'anno 2026** ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dall'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23/12/1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23/12/1999, n. 488, per le motivazioni precedentemente riportate, quali aree non metanizzate, quelle poste esternamente al centro abitato ove ha sede la Casa comunale ricadenti in zona climatica "E" del territorio comunale, indicate ed elencate in premessa;
- 4) di confermare la validità della planimetria approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 51 del 17/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, riallegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 488/1999, sarà adottato con cadenza annuale, previa verifica se siano intervenute variazioni essenziali del suo contenuto;
- 6) di dare mandato al Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area tecnica di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro i termini di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di delibera;

UDITA l'illustrazione da parte del Vice Sindaco sig. Adriano Pugnale;

ATTESO che non si rilevano richieste d'intervento da parte dell'assemblea consiliare;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnetico (art. 35, 4° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari);

Il Sindaco pone in votazione la proposta in oggetto con il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

palesemente espressi, ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di delibera, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata di mano

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Laura Sandruvi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Campagnola
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)